

Causa C-349/23 [Zetschek]¹**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

6 giugno 2023

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgericht Karlsruhe (Tribunale amministrativo, Karlsruhe, Germania)

Data della decisione di rinvio:

24 aprile 2023

Ricorrente:

HB

Convenuta:

Repubblica federale di Germania

Oggetto del procedimento principale

Direttiva 2000/78/CE – Discriminazione diretta fondata sull'età – Limite di età ordinario rigido per il pensionamento – Posticipo del collocamento a riposo – Nozioni di «oggettivo» e «ragionevole» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78/CE – Coerenza

¹ La presente causa è designata con un nome fittizio che non corrisponde al vero nome di una delle parti del procedimento

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1. Se configuri una discriminazione diretta fondata sull'età ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16), il fatto che, in forza dell'articolo 48, paragrafo 2, del Deutsches Richtergesetz (legge tedesca sull'ordinamento giudiziario; in prosieguo: il «DRiG»), i giudici federali non possano posticipare il collocamento a riposo benché tale possibilità sia concessa ai funzionari federali e, ad esempio, ai giudici al servizio del Land Baden-Württemberg.

2. Se, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78, gli elementi attinenti al contesto generale della misura interessata ricomprendano anche quegli aspetti che non sono in alcun modo citati nei lavori preparatori né nell'intero iter legislativo parlamentare, ma che vengono presentati unicamente nel corso del procedimento giudiziale.

3. Come debbano essere interpretate le nozioni «oggettivamente» e «ragionevolmente» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 e a cosa si riferiscano; se l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva richieda un duplice esame della ragionevolezza.

4. Se l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che, sotto il profilo della coerenza, esso osta ad una normativa nazionale che vieta ai giudici federali di posticipare il proprio collocamento a riposo, mentre tale possibilità è riconosciuta ai funzionari federali e, ad esempio, ai giudici al servizio del Land Baden-Württemberg.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16), in particolare, articolo 1, articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Disposizioni nazionali fatte valere

Grundgesetz (legge fondamentale tedesca; in prosieguo: il «GG»), in particolare, articolo 95, paragrafi 1 e 2

Richterwahlgesetz (legge sulla nomina dei giudici; in prosieguo: il «RiWG»), in particolare, articolo 1, paragrafo 1

Deutsches Richtergesetz (legge tedesca sull'ordinamento giudiziario; in prosieguo: il «DRiG»), in particolare, articolo 48, paragrafi da 1 a 3

Bundesbeamtengesetz (legge tedesca sui funzionari federali; in prosieguo: il «BBG»), in particolare, articolo 51, paragrafi 1 e 2, articolo 53, paragrafi 1 e 1a, prima frase

Baden-Württembergisches Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz (legge del Baden-Württemberg sui giudici e sui pubblici ministeri del Land; in prosieguo: il «LRiStAG»), in particolare, articolo 6, paragrafi 1 e 2

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il ricorrente, giudice presso il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) e nato il 20 settembre 1960, desidera posticipare il proprio collocamento a riposo.
- 2 Quale giudice federale egli è soggetto a un rigido limite di età che, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 3, seconda frase, del DRiG, è fissato, per i nati nel 1960, a 66 anni e quattro mesi. Tale legge non riconosce al ricorrente alcuna possibilità di posticipare il collocamento a riposo, opzione che è anzi espressamente esclusa dall'articolo 48, paragrafo 2, del DRiG.
- 3 I funzionari federali sono soggetti, ai fini del pensionamento, al medesimo limite di età ordinario di 67 anni (v. articolo 51, paragrafo 1, del BBG). Tuttavia, alle condizioni indicate nell'articolo 53 del BBG, essi possono rinviare il collocamento a riposo sino a tre anni.
- 4 Anche i giudici del Land Baden-Württemberg sono soggetti a un limite di età ordinario per il pensionamento fissato attualmente, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del LRiStAG, a 67 anni. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, prima frase, del LRiStAG, è però concessa loro la possibilità di posticipare, su istanza, il collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età sino a un anno, ma non oltre il decorso del mese in cui il giudice compie 68 anni.
- 5 Con lettera del 30 settembre 2021 il ricorrente pregava la presidente del Bundesgerichtshof di comunicargli, mediante decisione impugnabile, la data di collocamento a riposo. Con lettera del 7 ottobre 2021 lei lo informava, quindi, che il 31 gennaio 2027 egli avrebbe raggiunto il limite di età ordinario per il

pensionamento con i 66 anni e quattro mesi e che sarebbe stato pertanto collocato a riposo a partire da tale data. Il Bundesministerium der Justiz (Ministero federale della Giustizia) respingeva il reclamo proposto dal ricorrente avverso detta comunicazione.

- 6 Dinanzi al giudice del rinvio il ricorrente ribadisce la sua richiesta di poter continuare a ricoprire la funzione di giudice presso il Bundesgerichtshof oltre il limite di età ordinario per il pensionamento fissato dalla legge, chiedendogli di dichiarare giudizialmente che non sarà collocato a riposo con il decorso del 31 gennaio 2027. Le parti del procedimento discutono della sussistenza, sotto il profilo del diritto dell'Unione, di una discriminazione fondata sull'età e – in caso affermativo – se essa sia giustificata.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 7 Il giudice del rinvio sarebbe legittimato ad accertare giudizialmente, in linea con quanto richiesto dal ricorrente, che quest'ultimo non sarà collocato a riposo con il decorso del 31 gennaio 2027 se occorresse interpretare l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 nel senso che essi ostano a un limite di età ordinario rigido per il pensionamento ai sensi del diritto nazionale, come l'articolo 48, paragrafo 1, del DRiG in discussione nel caso di specie, o se fosse necessario interpretare tali disposizioni della direttiva nel senso che ostano al divieto, previsto nel diritto nazionale per i giudici federali, di posticipare il collocamento a riposo, come nel caso dell'articolo 48, paragrafo 2, del DRiG, oggetto del procedimento principale.
- 8 La giurisprudenza della Corte sembra aver chiarito che il rigido limite di età, come previsto dalla legge nell'articolo 48, paragrafo 1, del DRiG per i giudici federali, comporta una discriminazione diretta fondata sull'età (v., tra le tante, sentenze del 21 luglio 2011, Fuchs e Köhler, C-159/10 e C-160/10, EU:C:2011:508; del 6 novembre 2012, Commissione/Ungheria, C-286/12, EU:C:2012:687, e del 3 giugno 2021, Ministero della Giustizia [Notai], C-914/19, EU:C:2021:430).
- 9 Tuttavia, è dubbio se sussista una siffatta discriminazione diretta fondata sull'età anche in ragione del fatto che l'articolo 48, paragrafo 2, del DRiG non riconosce al ricorrente alcuna possibilità di posticipare il collocamento a riposo, benché tale possibilità sia riconosciuta ai funzionari federali e – in particolare – ai giudici al servizio del Land Baden-Württemberg.
- 10 In udienza, la Repubblica federale di Germania ha sostenuto al riguardo che per rispondere alla questione se sussista una discriminazione diretta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 non può essere effettuato un paragone tra il ricorrente, che è un giudice federale, e i funzionari federali e i giudici dei Land poiché, a norma dell'articolo 95, paragrafo 2, del GG, e dell'articolo 1, paragrafo 1, del RiWG, i giudici federali sono nominati congiuntamente dal competente ministro federale e dal Richterwahlausschuss (commissione di selezione dei giudici) e sono investiti dal presidente federale. La

nomina da parte del Richterwahlausschuss, che si compone dei 16 ministri dei Länder rispettivamente competenti e di 16 membri nominati dal Bundestag, si differenzia marcatamente dalla nomina dei funzionari federali e dei giudici dei Land già in ragione di un più ampio anticipo.

- 11 Per contro, alla luce dell'ampia formulazione dell'ambito di applicazione della direttiva – l'articolo 3, paragrafo 1, parla a questo riguardo di «tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico» – la Sezione adita tende ad ammettere in particolare un paragone tra il ricorrente quale giudice federale e i giudici del Land (Baden-Württemberg). La differenza nella nomina dei giudici federali, dei giudici dei Länder e dei funzionari federali, dedotta dalla Repubblica federale di Germania, potrebbe dover essere presa in considerazione unicamente a livello di giustificazione.
- 12 Anche la risposta a tale questione è rilevante ai fini della definizione del procedimento principale. Già laddove il diverso trattamento del ricorrente non si fondasse su una caratteristica indicata nell'articolo 1 della direttiva 2000/78, la normativa nazionale di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del DRiG non integrerebbe una discriminazione diretta ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva.
- 13 Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
- 14 In base alla giurisprudenza della Corte, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità sotto il profilo dell'obiettivo legittimo e dei mezzi per il suo raggiungimento. Inoltre, la Corte ha dichiarato in più occasioni che dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 non può evincersi che la mancanza di precisione da parte della normativa nazionale quanto alle finalità che possono ritenersi legittime alla luce di tale disposizione abbia l'effetto di escludere automaticamente che detta normativa possa essere giustificata ai sensi della disposizione menzionata. È sufficiente che altri elementi, attinenti al contesto generale della misura interessata, consentano l'identificazione dell'obiettivo cui tende quest'ultima, al fine di esercitare un sindacato giurisdizionale quanto alla sua legittimità e al carattere appropriato e necessario dei mezzi adottati per realizzare detto obiettivo (v. sentenze del 12 gennaio 2010, Petersen, C-341/08, EU:C:2010:4, punti 39 e segg.; del 5 marzo 2009, Age Concern England, C-388/07, EU:C:2009:128, punto 45, e del 16 ottobre 2007, Palacios de la Villa, C-411/05, EU:C:2007:604, punto 57).
- 15 Nel corso del procedimento giudiziale, per giustificare la disparità di trattamento fondata sull'età, la Repubblica federale di Germania ha dedotto che l'articolo 48,

paragrafi 1 e 2, del DRiG sarebbe finalizzato a consentire un'adeguata differenziazione della composizione della magistratura a livello anagrafico, poiché solo la collocazione a riposo dei dipendenti più anziani consente ai giovani di accedere ai posti vacanti. Inoltre, la disciplina presenterebbe anche dei vantaggi dal punto di vista della pianificazione del personale, consentendo un avvicendamento del personale continuo e prevedibile. Ciò farebbe sì che l'organico sia composto da giudici di tutte le fasce di età e consentirebbe di selezionare tempestivamente nuove leve. In tal modo, i giudici più anziani potrebbero trasmettere la propria esperienza ai colleghi più giovani e contribuire, così facendo, al mantenimento, nell'interesse della collettività, di un costante livello qualitativo elevato dell'attività giudiziale. Nel contempo, si terrebbe conto del fatto che, a livello sociale, si guarda con favore al fatto che, a partire da una determinata età, i dipendenti più anziani debbano (e possano) lasciare il lavoro per liberare posti per i colleghi più giovani e per la successiva generazione di nuove leve. A ciò si aggiungerebbe che, per esperienza, con l'avanzare dell'età le facoltà fisiche e intellettuali tenderebbero a deteriorarsi, con un rischio crescente che le concrete mansioni affidate non possano più essere svolte in maniera adeguata a danno del datore di lavoro e della collettività, nonché a danno del singolo dipendente che dovrebbe investire forze sempre maggiori per adempiere adeguatamente ai propri compiti. Anche considerazioni legate al risanamento del bilancio dello Stato potrebbero, in una certa misura, influenzare l'individuazione degli obiettivi legittimi.

- 16 In udienza, la Repubblica federale di Germania ha, inoltre, sottolineato con particolare intensità la questione della pianificabilità e della prevedibilità della rotazione del personale alla luce delle peculiarità della nomina dei giudici federali.
- 17 Tali considerazioni allegate a giustificazione della disparità di trattamento fondata sull'età non si rinvengono automaticamente nella motivazione della legge. Solo l'innalzamento del limite di età ordinario per il pensionamento di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del DRiG sino agli attuali 67 anni è stato sempre giustificato alla luce dei cambiamenti demografici. Per contro, né dalla motivazione della legge, né dai verbali dei lavori parlamentari emergono elementi che consentano di stabilire quale obiettivo legittimo persegua il legislatore federale con l'esclusione, prevista nell'articolo 48, paragrafo 2, del DRiG, della possibilità di posticipare il collocamento a riposo. È dubbio, pertanto, se possa trattarsi ancora di «altri elementi» attinenti al contesto generale della misura interessata.
- 18 Anche la risposta a tale questione è rilevante ai fini della definizione del procedimento principale. Qualora alla Repubblica federale di Germania dovesse essere precluso il ricorso ad argomenti dedotti unicamente con le memorie, con riferimento all'articolo 48, paragrafo 2, del DRiG non sussisterebbe alcun elemento che possa giustificare una discriminazione diretta fondata sull'età ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78.
- 19 Con riferimento alle caratteristiche di «oggettività» e «ragionevolezza» non è chiaro quale preciso contenuto debba essere attribuito a queste nozioni. La

presente questione trae origine dal fatto che nella dottrina giuridica tedesca si rinvencono posizioni diverse quanto all'oggetto cui queste caratteristiche si riferiscono – alla disparità di trattamento fondata sull'età o all'obiettivo legittimo – e su come tali nozioni debbano essere interpretate.

- 20 Il giudice del rinvio chiede, inoltre, di chiarire se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 esiga un duplice esame della ragionevolezza e, in caso affermativo, a cosa si riferisca in ciascun caso tale esame della ragionevolezza, posto che tale caratteristica ricorre due volte nella formulazione della citata disposizione della direttiva.
- 21 Anche la risposta a questa questione è rilevante ai fini della definizione del procedimento principale. Infatti, solo l'esatta comprensione della nozione di cui trattasi consente alla Sezione adita di verificare se, in particolare, l'esclusione, prevista nell'articolo 48, paragrafo 2, del DRiG, di un posticipo del collocamento a riposo superi un esame giuridico alla luce del diritto dell'Unione.
- 22 Da ultimo, la Sezione adita si pone la questione se, alla luce dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78, l'esclusione della possibilità per i giudici federali di posticipare il collocamento a riposo, disciplinata nell'articolo 48, paragrafo 2, del DRiG, possa essere incoerente rispetto all'articolo 53 del BBG, che, alle condizioni stabilite in detta disposizione, consente ai funzionari federali di posticipare il collocamento a riposo e rispetto, ad esempio, all'articolo 6, paragrafo 2, prima frase, del LRiStAG, che accorda tale possibilità ai giudici del Land del Baden-Württemberg.
- 23 In considerazione della struttura federale della Repubblica federale di Germania e della conseguente diversa competenza legislativa a disciplinare il collocamento a riposo per i funzionari e i per giudici, la Sezione adita si chiede se sia possibile procedere a una valutazione della coerenza tra norme federali e norme del Land contrastanti. La Corte di giustizia ha infatti sottolineato, da un lato, che la ripartizione federale delle competenze di uno Stato membro non può essere messa in discussione, in quanto essa ricade nell'ambito della tutela conferita dall'articolo 4, paragrafo 2, TUE (v. sentenza del 12 giugno 2014, Digibet e Albers, C-156/13, EU:C:2014:1756, punto 34). Per contro, uno Stato membro non può però eccepire l'esistenza di disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno al fine di giustificare il mancato rispetto degli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell'Unione (v. sentenza dell'8 settembre 2010, Carmen Media Group, C-46/08, EU:C:2010:505, punto 69).
- 24 La Sezione adita si chiede, inoltre, se, alla luce dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78, la disposizione di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del DRiG rappresenti una norma incoerente rispetto all'articolo 53 del BBG poiché il legislatore federale consente sì ai funzionari federali, nell'ottica di un'attività lavorativa flessibile, sana e conciliabile con le esigenze familiari, di posticipare il collocamento a riposo, ma questo stesso legislatore preclude tale possibilità ai giudici federali, benché anche nel loro caso siano ipotizzabili, nella

stessa misura, ripercussioni sul servizio a causa di attività a tempo parziale o periodi di permesso imputabili ad esigenze familiari. In altri termini, con una stessa motivazione viene, da un lato, agevolato il posticipo del collocamento a riposo – ad esempio nel caso dei funzionari federali (v. articolo 53, paragrafo 1a, del BBG) –, e mantenuta però, dall'altro, l'esclusione categorica del posticipo del collocamento a riposo nel caso dei giudici federali.

- 25 Anche la risposta a tale questione è rilevante ai fini della definizione del procedimento principale. Se dall'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 dovesse emergere che esso osta alla normativa nazionale di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del DRiG per ragioni di incoerenza, il ricorrente potrebbe esigere con successo, come da lui richiesto, che sia accertato giudizialmente che non sarà collocato a riposo con il decorso del 31 gennaio 2027.